

TI_GERICHTE 52.1997.239 vom 3. Februar 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-02-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.239

FR: TI_GERICHTE 52.1997.239 du 3 février 1998

IT: TI_GERICHTE 52.1997.239 del 3 febbraio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

ultimo periodo LDDS, il diritto dello straniero al rilascio del permesso si estingue se questi viola l'ordine pubblico. Detto rifiuto deve rispettare il principio della proporzionalità. I motivi di estinzione di questo diritto sono tuttavia meno severi di quanto richiesto dall'art. 7 cpv. 1 in fine LDDS, il quale stabilisce che deve sussistere un motivo di espulsione per negare al coniuge straniero di un cittadino svizzero il rilascio o la proroga del permesso sollecitato. Considerato che una violazione minore dell'ordine pubblico è una ragione sufficiente per rifiutare la concessione del permesso, l'interesse privato dello straniero e della sua famiglia a rimanere in Svizzera ha, nell'ambito della ponderazione degli interessi pubblici e privati in presenza (art. 11 cpv. 3 LDDS), meno importanza che se si fosse trattato di un'espulsione (DTF 120 Ib 130 consid. 4a). Inoltre, l'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS dispone che lo straniero può essere espulso quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettano di concludere che egli non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita.

E. 2.2

Il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU "in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui". In questo contesto, va effettuata una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, va esaminato se si può esigere dai familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera che lascino il nostro paese per seguire lo straniero al quale è stato rifiutato un permesso di dimora. La facoltà di esigere la partenza della famiglia di uno straniero dev'essere ammessa tanto più facilmente che la presenza in Svizzera di costui, a causa del suo comportamento, risulta indesiderabile. Va nondimeno precisato che il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a). 3. 3.1. Nel caso specifico, come correttamente rilevato dall'Esecutivo cantonale, il ricorrente ha ripetutamente interessato i servizi di polizia, nonché le autorità amministrative e giudiziarie di vari Cantoni: 22 febbraio 1974 Sentenza di condanna a 2 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente, per ripetuto furto; 17 luglio 1974 Divieto d'entrata dell'Ufficio federale degli stranieri sino al 17 giugno 1977; 13 settembre 1974 Sentenza del

Bezirksgericht di Zurigo di condanna a 2 mesi di detenzione (dedotti 45 giorni di carcere preventivo sofferti), da espriare, e all'espulsione di 10 anni dal territorio svizzero, per falsità in certificati e violazione alla LDDS; 26 marzo 1975 Sentenza del Tribunal de district de Bienne di condanna a 10 mesi di detenzione (dedotti 60 giorni di carcere preventivo sofferti), sospesi condizionalmente, e all'espulsione di 10 anni dal territorio svizzero, per ripetuto furto consumato e tentato (fatti accaduti tra il 15 novembre 1974 e il 12 dicembre 1974); 23 luglio 1975 Sentenza del Bezirksgericht di Zurigo di condanna a 6 mesi di detenzione (dedotti 90 giorni di carcere preventivo sofferti), da espriare, per ripetuta violazione del bando; in tale occasione il Tribunale di Zurigo ha revocato la sospensione condizionale delle pene inflitte il 22 febbraio 1974 e il 26 marzo 1975, ordinandone l'esecuzione che in seguito è stata effettuata; 25 marzo 1983 Rapporto d'arresto della Polizia del Cantone Ticino per violazione del bando; 30 marzo 1983 Decreto d'accusa del Procuratore Pubblico del Cantone Ticino per la suddetta infrazione e condanna alla pena di 9 giorni di detenzione; 29 marzo 1985 Sentenza contumaciale del Bezirksgericht di Zurigo di condanna a 3 mesi di detenzione effettiva (dedotti 12 giorni già sofferti di carcere preventivo), per violazione del bando, 15 agosto 1986 Rapporto d'arresto della Polizia del Cantone Ticino per violazione del bando; 18 agosto 1986 Invio dell'interessato nel Canton Zurigo per l'espiazione della pena inflitta con la suddetta sentenza del 29 marzo 1985; 8 aprile 1991 Revoca della licenza di condurre per un mese; 16 dicembre 1991 Decreto d'accusa del Procuratore Pubblico del Cantone Ticino con cui viene inflitta al ricorrente la pena di 60 giorni di detenzione, oltre all'espulsione del territorio della Confederazione svizzera per il periodo di 5 anni, per i titoli di ripetuto furto e ripetuta truffa; entrambe le sanzioni sono state sospese condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni; 29 gennaio 1992 Decisione di ammonimento della Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino a seguito della condanna del 16 dicembre 1991 e dei precedenti di polizia (cfr. Rapporto 2 dicembre 1989 della Polizia del Cantone Ticino per presunta attività abusiva e soggiorno illegale a Zugo presso il fratello; Rapporto d'arresto 6 aprile 1990 della Polizia del Cantone Ticino per presunta truffa, falsità in documenti e certificati e infrazione alla LDDS per soggiorno illegale; Rapporto 15 luglio 1990 della Polizia del Cantone Ticino per vie di fatto, lesioni, minacce e ingiurie; 1993 Rapporto 5 dicembre 1993 della Polizia del Cantone Ticino per richiesta di rogatoria da parte della Polizia del Canton Zugo; Incarto pendente presso il Ministero Pubblico del Cantone Ticino (a seguito di esposto penale per il reato ipotizzato di furto) abbandonato internamente dall'anzidetta Autorità per impossibilità di reperire il denunciato, come pure per il disinteresse dei denunciati (cfr. scritto 29 luglio 1997 Ministero Pubblico/Servizio dei ricorsi). Nel contesto dei precedenti penali dell'insorgente, si rilevano varie condanne per truffa, furto e violazione del bando. Occorre inoltre osservare che già la pena accessoria dell'espulsione sospesa condizionalmente non è, in concreto, di rilievo. In effetti, l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri persegue uno scopo differente di quello dell'autorità penale. Nel determinare se pronunciare o meno l'espulsione di un condannato straniero giusta l'art. 55 CP oppure di pronunciarla accordando la sospensione condizionale, il giudice penale terrà conto, anzitutto, del reinserimento sociale dell'interessato; per l'autorità amministrativa è invece determinante il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici. Ne deriva che l'apprezzamento effettuato dall'autorità di polizia degli stranieri può avere, nei confronti dello straniero, ripercussioni più rigorose di quello dell'autorità penale (DTF 120 Ib 132 consid. 5b; 114 Ib

consid. 3a). Le infrazioni commesse dal ricorrente, anche se non di particolare gravità, non sono comunque lievi, tanto che alcune sono state soggette a recidiva (furto, violazione del bando). Con il suo comportamento, l'interessato ha dimostrato di non riuscire ad integrarsi alla realtà elvetica, tanto da adempiere pure i requisiti per l'espulsione. Difatti, l'art. 16 cpv. 2 ODDS dispone che l'espulsione può sembrare giustificata conformemente all'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS segnatamente quando lo straniero contravviene gravemente o reiteratamente alle disposizioni di legge o alle decisioni dell'autorità. Ne è risultato in concreto un ammonimento il 29 gennaio 1992 ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 ODDS. 3.2. Il ricorrente non contesta le risultanze risalenti sino alla decisione di ammonimento. Si duole del fatto che il Governo cantonale ha tenuto conto anche della segnalazione (rogatoria) di Zugo e della denuncia pendente presso il Ministero Pubblico (nel frattempo archiviata internamente come da scritto 29 luglio 1997 del Procuratore Pubblico) per fondare la propria decisione allorquando tali circostanze non avrebbero portato ad alcuna condanna o procedimento di interesse pubblico aperto, donde una violazione della presunzione d'innocenza. Sennonché l'insorgente dimentica quanto sancito dalla giurisprudenza federale (v. supra, consid. 2.1.) secondo cui già una violazione minore dell'ordine pubblico è una ragione sufficiente per rifiutare la concessione del permesso di dimora e che non necessariamente debba sussistere un motivo di espulsione, tantomeno a seguito di una condanna penale. In merito alla denuncia occorre tener presente il comportamento assunto dall'interessato che si è mostrato irreperibile: il Procuratore Pubblico ha infatti comunicato il 29 luglio 1997 al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato che il procedimento penale "è stato abbandonato internamente in quanto non è mai stato possibile rintracciarlo per poterlo sentire (come risulta dal rapporto di polizia 22.01.1996), come pure per il disinteresse da parte dei denunciati". L'insorgente è stato ammonito il 29 gennaio 1992 dalla Sezione cantonale degli stranieri, la quale gli fece presente "che nel caso di recidiva o di comportamento scorretto, sarà pronunciata l'espulsione dalla Svizzera, senz'altra formalità". Tale decisione è cresciuta in giudicato, non essendo stata impugnata. Ora, come correttamente accertato dall'Esecutivo cantonale, egli ha ancora interessato in seguito i servizi di polizia e varie autorità. E' stato oggetto difatti di svariate procedure esecutive; dagli atti risulta pure che si è comportato in modo arrogante (cfr. rapporto di polizia 28 novembre 1996; lettera 15 maggio 1996 inviata al ricorrente dall'amministrazione dello stabile dove dice di risiedere il ricorrente, dalla quale si evince il comportamento scortese e minaccioso tenuto dal ricorrente nell'ambito di un loro contatto); le diverse citazioni e interpellazioni della polizia (anche telefoniche e dirette presso l'abitazione) sono rimaste prive di riscontro. Senza dimenticare che la Polizia comunale di _____ ha pure osservato la difficile reperibilità del ricorrente in occasione dell'intimazione dei precetti esecutivi spiccati nei suoi confronti (cfr. rapporto 5 agosto 1996). Non risulta che l'insorgente abbia giustificato in modo attendibile la sua irreperibilità ed il suo comportamento in tutti questi episodi. Ma vi è di più. Interrogato dalla Polizia cantonale il 29 ottobre 1996, il ricorrente ha dichiarato di acquistare "i veicoli sia da garage che da commercianti e rivendo dette auto a stranieri che poi le esportano, all'estero in vari Paesi dell'Est". Sollecitato dall'agente interrogante circa la quantità di auto vendute, egli ha risposto "Non mi ricordo in quanto non ho una ditta e non tengo una contabilità. In ogni caso quello che guadagno mi basta per vivere." Ha in seguito dichiarato che "Non sono proprietario di alcuna autovettura. I miei spostamenti li faccio con una vettura marca OPEL Ascona, colore blu celeste, targata Italia no. sconosciuti, di proprietà di mio cognato _____, res. a _____. Inoltre uso la vettura di mia moglie marca _____, di colore blu scuro, _____. La vettura che uso di più è quella intestata a

mia moglie". Malgrado tale attività - che può lasciare invero perplessi, l'interessato non rammentando nemmeno il numero di automobili da lui vendute in un anno - egli ha contratto debiti che non ha ripagato: al 1° ottobre 1996 risultavano a suo carico 18 attestati di carenza beni per un totale di fr. 64 320.05 e due esecuzioni pendenti per un totale di fr. 18 764.-. L'insorgente nel suo memoriale ricorsuale non nega l'esistenza ancora oggi di tali procedure esecutive, limitandosi ad asserire che un suo allontanamento dalla Svizzera non sarebbe di interesse per i suoi creditori. Ora, oltre al fatto che il diniego di un permesso in materia di diritto degli stranieri non dipende dall'interesse o meno dei creditori dell'istante, non si può nemmeno escludere una sua recidiva circa le infrazioni già a suo tempo commesse soprattutto alla luce della sua attività commerciale e considerate le sue attuali difficoltà finanziarie tanto da dover pure far capo al sussidio cantonale per la Cassa malati (cfr. verbale d'interrogatorio di polizia 29 ottobre 1996 pag. 2).

3.3. Dall'altro lato, non si può escludere che la moglie cittadina italiana possa andare a vivere con il marito nel Paese d'origine di quest'ultimo oppure in Italia dove le condizioni di vita non sono molto diverse di quelle esistenti in Svizzera, soprattutto nella fascia di confine. Difatti la moglie ha già dimostrato di poter risiedere a _____ dove ha trascorso la seconda metà del 1996 e dove vive anche il cognato dell'insorgente, secondo quanto da egli dichiarato nel corso del proprio interrogatorio di polizia citato. Tale soluzione è perfettamente ipotizzabile, a maggior ragione dal momento che l'insorgente dispone di un visto di reingresso per più viaggi (permesso di soggiorno) rilasciato dalle autorità italiane l'8 agosto 1996 con validità sino al 18 luglio 1998 ed è coniuge di cittadina italiana (v. lettera 24 ottobre 1994 _____ al Municipio di _____ con cui comunica la facoltà da parte del marito di accedere alla cittadinanza italiana).

4. Tenuto conto dell'insieme delle circostanze, l'interesse privato del ricorrente a vivere in Svizzera con sua moglie non è preponderante rispetto all'interesse pubblico ad allontanare uno straniero il quale ha rappresentato e rappresenta tuttora una minaccia per l'ordine pubblico, e che ha pure dimostrato di non volersi o di non essere capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita denotando il fallimento della sua integrazione. Il ricorrente afferma di essere in Svizzera da dieci anni e di avere avuto un comportamento ineccepibile dopo l'ammonizione; ma vedendo già l'atteggiamento da egli assunto (v. consid. 3) e i rischi concreti di recidiva, come pure il fatto di non aver dimostrato l'effettiva intensità dei suoi legami con la società elvetica, gli elementi da lui invocati, di per sé, non sono sufficienti per prevalere sull'interesse pubblico volto al suo rinvio e che ha portato a negargli il permesso sollecitato. Rifiutando di rinnovare il permesso di dimora e di concedere un permesso di domicilio al ricorrente, la Sezione degli stranieri non ha pertanto disatteso né l'art. 17 cpv. 2 LDDS né l'art. 8 CEDU. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura intrapresa. Ancorché severa, le decisione non appare di conseguenza insostenibile.

5. Visto l'esito del gravame la domanda di effetto sospensivo formulata dal ricorrente diviene in ogni caso priva di oggetto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 10 cpv. 1, 11 cpv. 3, 17 cpv. 2 LDDS; 16 ODDS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. § Di conseguenza _____, cittadino tunisino, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 marzo 1998 notificandone la partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri. 2. La tassa di

giustizia e le spese per complessivi fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.